

## L'INVALIDITÀ CIVILE

La Costituzione italiana intende **tutelare la dignità umana** con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l'assistenza sociale dei minorati civili si esprime con **protezioni economiche** (pensioni, assegni e indennità) e **non economiche** (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).

Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello Stato.

### A CHI SPETTA

La persona affetta da una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale, con una riduzione permanente della capacità lavorativa – che viene espressa in percentuale – di almeno 1/3 (33%), e il minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età possono ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile.

Si considerano invalidi anche gli ultra65enni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

L'invalidità civile non riguarda gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi, che godono di benefici diversi.

Il riconoscimento dell'invalidità civile non è legato a requisiti contributivi specifici, che sono invece necessari per ottenere la pensione di inabilità da lavoro o l'assegno ordinario di invalidità.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolarmente residenti in Italia, hanno diritto all'invalidità civile anche:

- rifugiati;
- apolidi;
- cittadini della Repubblica di San Marino;
- cittadini dei Paesi Ue;
- stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- stranieri regolarmente soggiornanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

### DIRITTI

In base alla percentuale di invalidità civile riconosciuta o accertata dall'Inps, vengono riconosciuti differenti benefici:

- prestazioni protesiche e ortopediche;
- iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato;
- esenzione dal ticket;
- assegno mensile;
- pensione di inabilità;
- indennità di accompagnamento;
- indennità di frequenza;
- assegno sociale.

### BENEFICI ECONOMICI

Assegno mensile per invalidità civile

L'assegno mensile per invalidità civile spetta a chi ha i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 anni e l'età *pensionabile* aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
- grado di invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale);
- reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge;
- non svolge attività lavorativa o svolge attività con reddito inferiore al limite previsto dalla legge.

L'assegno mensile per invalidità civile viene pagato per 13 mensilità.

L'assegno mensile è incompatibile con:

- pensioni dirette di invalidità erogate dall'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e ogni altra gestione pensionistica obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
- prestazioni dirette concesse a seguito di invalidità contratte per cause di lavoro, di guerra e servizio.

L'interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

**Indennità di accompagnamento**

L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che non sono in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita e che hanno bisogno di assistenza continua.

L'indennità di accompagnamento viene riconosciuta senza considerare né il reddito posseduto dall'invalido né la sua età.

L'indennità di accompagnamento non spetta agli invalidi che:

- sono ricoverati gratuitamente in istituto;
- hanno un'indennità per invalidità contratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio; in questo caso, l'interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

L'indennità di accompagnamento viene pagata per 12 mensilità.

**Indennità di frequenza: a chi spetta**

L'indennità di frequenza è un beneficio economico che viene riconosciuto per il sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al 18° anno di età, con i seguenti requisiti:

- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
- ricorso (continuo o periodico) a trattamenti riabilitativi o terapeutici, oppure frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, oppure centri di formazione/addestramento professionale;
- reddito (personale del bambino) entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

Si ha diritto all'indennità di frequenza durante l'effettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).

\*FONTE "SITO INPS".

## DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA

- Adesione AISOP
- Documento di identità e Tessera sanitaria del Richiedente;
- Documento di identità e Tessera sanitaria del Coniuge (ove presente);
- Mandato e Privacy Inpas;
- Certificato medico con invio telematico;
- Codice IBAN
- Redditi del richiedente e del coniuge (ove presente)
- AP70